



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO  
ISTITUTO COMPRENSIVO 2 "DAMIANI" DI MORBEGNO

Via Prati Grassi, 76 - 23017 Morbegno (SO)  
Tel. 0342 610837 - Fax. 0342 600315 - CF. 91016190141  
e-mail: soic823003@istruzione.it - [soic823003@pec.istruzione.it](mailto:soic823003@pec.istruzione.it)  
sito web: [www.ic2damianimorbegno.edu.it](http://www.ic2damianimorbegno.edu.it)

Al Personale Docente  
Ai Signori Genitori e/o agli esercenti la responsabilità genitoriale  
Al personale ATA  
Al DSGA  
LORO SEDI  
All'Albo Pretorio  
Agli Atti della Scuola

**Oggetto: Decreto di costituzione GLO per l'Anno Scolastico 2023/24**

### **Il Dirigente Scolastico**

Vista la Legge n. 104/1992 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di Handicap" (art.15 comma 2) e le relative modifiche introdotte dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53, dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151 e dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183 e dal D. Lgs. N. 105/2022";

Visto il D. P. R. n. 275/1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il D. Lgs n. 96/2019 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Vista la Legge n. 107/2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

Vista la Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica - Indicazioni operative" e la successiva Circolare Ministeriale n. 8 del 6/3/2013;

Visto il D.P.R. 24 febbraio 1994 (art.6) "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap";

Visto il D. Lgs n. 297/1994 "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione";

Viste le Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 4 agosto 2009 n. 4274;

Vista la Legge 3 marzo 2009 n. 18;

Visto il D. M. n. 182/2020 “Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66”;

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione n. 40 del 13/01/2021 “Modalità per l’assegnazione delle misure di sostegno e nuovo modello di PEI ai sensi dell’\* Art. 7, comma 2-ter del decreto legislativo 66/2017. Decreto del Ministro dell’istruzione 29 dicembre 2020, n. 182;

Visto il D. Lgs. 62 del 13 aprile 2017;

Visto il D. Lgs n. 66/2017 “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

### **Decreta**

La costituzione del G.L.O. (Gruppo di Lavoro Operativo) dell’Istituto per l’a.s. 2023-2024.

#### **Art. 1 - Costituzione del GLO (Gruppo di Lavoro Operativo)**

Presso l’Istituto scolastico vengono costituiti i GLO (Gruppi di Lavoro Operativo per l’Inclusione) per la progettazione finalizzata all’inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica (ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 96/2019, art. 8, c. 10, Modifica all’art. 9 del D. Lgs. 66/2017).

#### **Art. 2 - Composizione del GLO**

Il GLO è composto:

dal Dirigente scolastico Leda Montinaro

dal Consiglio di classe o, per la Scuola dell’Infanzia e Primaria, dai docenti contitolari della sezione o della classe.

Da un rappresentante designato dal Direttore dell’ASL territorialmente competente;

dai genitori dell’alunno con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale dagli assistenti all’autonomia e alla comunicazione e educatori scolastici assegnati ai singoli alunni;

da un eventuale esperto autorizzato dal Dirigente su segnalazione dalla famiglia, con partecipazione solamente a titolo consultivo e non decisionale.

Le funzioni di Presidente spettano al Dirigente scolastico, che esercita potere di delegare la funzione. La denominazione di Gruppo di Lavoro Operativo segnala l’autonomia di questo organo dalle istituzioni da cui trae le proprie componenti, rimarcandone la pariteticità nella partecipazione: scuola, famiglia, profili professionali sanitari.

#### **Art 3 - Funzioni dei gruppi di Lavoro Operativo per l’Inclusione**

Il GLO è nominato per adempiere alle seguenti funzioni:

– elabora e approva il PEI, “con il necessario supporto dell’unità di valutazione multidisciplinare” (D.M.n.182/2012) e “tenendo in massima considerazione ogni apporto fornito da coloro che sono ammessi alla partecipazione ai suoi lavori, motivando le

decisioni adottate in particolare quando esse si discostano dalle proposte formulate dai soggetti partecipanti” (D.M. n.182/2020);

- verifica il processo in atto relativo all’inclusione;
- formula la proposta di determinazione delle ore di sostegno da destinare a uno studente e delle altre misure di sostegno eventualmente da adottare considerando il Profilo di Funzionamento. La normativa afferma che viene “elaborato e approvato” dal GLO tenendo in considerazione l’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica e del Profilo di Funzionamento, avendo cura dell’indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva biopsico-sociale alla base della classificazione ICF dell’OMS.

Il PEI chiarisce le modalità di verifica e i criteri di valutazione in rapporto alla programmazione individualizzata, le azioni di inclusione attuati dal personale docente nell’ambito della classe e in progetti specifici, nonché gli eventuali bisogni di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell’ambito del plesso scolastico, e la proposta delle risorse professionali da indirizzare all’assistenza educativa, all’autonomia e alla comunicazione dell’alunno e al sostegno alla classe. Per quest’ultimo aspetto è nel PEI che specificatamente si deve quantificare la proposta del numero di ore di sostegno e di assistenza.

Il D.Lgs. 66/17 (art. 7, comma 2, lettere g e h) specifica che deve essere redatto “in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona”. Inoltre “è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell’anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni”. Nel passaggio tra i gradi d’istruzione, è assicurata l’interlocazione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di spostamento dell’iscrizione è assicurata l’interlocazione tra le istituzioni scolastiche che sono interessate dal trasferimento ed è ridefinito tenendo conto le eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione”. I tempi previsti per l’elaborazione del PEI definiscono naturalmente anche i momenti di convocazione del GLO, la cui competenza spetta alla scuola. È compito del Dirigente scolastico emanare la convocazione in forma di comunicazione e in tempi validi perché le componenti possano averne notizia e possano partecipare.

#### **Art 4 - Funzionamento del GLO**

Per l’elaborazione, l’approvazione e la sottoscrizione del PEI, il GLO si riunisce entro il 30 di giugno per la redazione del PEI Provvisorio; entro il 31 di ottobre per l’approvazione e la sottoscrizione del PEI Definitivo.

Per la verifica il processo d’inclusione, il GLO si riunisce almeno una volta, da novembre ad aprile, per annotare le revisioni ed effettuare le relative verifiche intermedie.

Per la formulazione della proposta di quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, il GLO si riunisce entro il 30 di giugno.

Il GLO è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Le riunioni del GLO si svolgono, salvo motivata necessità, in orario scolastico, in ore non coincidenti con l’orario di lezione.

Le riunioni del GLO possono svolgersi anche a distanza, in modalità telematica sincrona.

Il GLO è convocato dal Docente di sostegno in qualità di delegato del Dirigente scolastico, con un congruo preavviso al fine di favorire la più ampia partecipazione.

Alla fine di ciascuna riunione viene stilato apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario verbalizzante, quest’ultimo individuato, di volta in volta, tra i presenti alla seduta del GLO.

Il GLO elabora e approva il PEI, verifica il processo di inclusione e la formulazione della proposta di determinazione delle ore di sostegno e delle eventuali altre misure di sostegno riferendosi alle indicazioni di cui al D.M. n. 182/2020 “Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2- ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66” e della Nota del Ministero dell’Istruzione n. 40 del 13/01/2021 “Modalità per l’assegnazione delle misure di sostegno e nuovo modello di PEI ai sensi dell’ Art. 7, comma 2-ter del decreto legislativo 66/2017. Decreto del Ministro dell’istruzione 29 dicembre 2020, n. 182.

Il PEI provvisorio degli alunni iscritti nell’Istituto è compilato dal GLO; il PEI provvisorio degli alunni di nuova iscrizione è redatto dal GLO composto dai Docenti della classe attribuita e dal Docente di sostegno di ruolo in servizio nel plesso scolastico di riferimento preferibilmente con maggiore anzianità di servizio e, in mancanza dello stesso, dal Docente funzione strumentale per l’inclusione.

Nel caso in cui all’alunno di nuova iscrizione non possa essere assegnato la classe entro il mese di giugno, il PEI Provvisorio è compilato, per la scuola primaria, da tutti i Docenti delle classi quinte e dal Docente di sostegno di ruolo in servizio nel plesso scolastico di riferimento con maggior anzianità di servizio e, in mancanza dello stesso, dal Docente funzione strumentale per l’inclusione; per la scuola secondaria, da un Consiglio di classe composto dai Docenti di ruolo con la maggiore anzianità di servizio e dal Docente di sostegno di ruolo in servizio nel plesso scolastico di riferimento con maggior anzianità di servizio e, in mancanza dello stesso, dal Docente funzione strumentale per l’inclusione.

#### **Art.5 - Oneri per lo Stato**

Il presente incarico non determina alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica ai sensi e per gli effetti dell’articolo 21 del DM 182 del 2020.

#### **Art. 6 - Pubblicazione Atti**

Il presente decreto viene pubblicato all’Albo pretorio on line e nella sezione Amministrazione trasparente del sito della scuola – Sezione Atti generali – Sottosezione Atti Amministrativi generali.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Leda Montinaro**

Documento firmato digitalmente